



P.P. CH-3003 Bern, BJ

Autorità di sorveglianza sul registro fondiario

Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.190548 / 524/2016/03589
Unser Zeichen: bj-schm / bj-mul

Direttiva 1/2016 sulla salvaguardia a lungo termine dei dati del libro mastro

Sitiazione di fatto

Con scritto del 21 aprile 2016 (con promemoria allegato) vi abbiamo informato in merito alla realizzazione della salvaguardia a lungo termine dei dati del libro mastro. Ci limitiamo a rinviare alle osservazioni lì contenute. Nel frattempo i primi Cantoni hanno avuto modo di inviare i loro dati.

Nei dati che ci sono stati inviati sono stati rinvenuti degli errori riconducibili ad un uso non uniforme dei campi. I relativi messaggi d'errore hanno provocato un rifiuto dei dati da parte del sistema. Vi è motivo di presumere che non si tratti di casi isolati, ma che il problema possa riguardare i dati di un numero elevato di Cantoni.

La definizione della struttura dei dati determinante è contenuta nell'allegato 3 dell'Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF; RS 211.432.11)¹. In vista della comunicazione elettronica e dell'aumentata reticolazione dei dati del registro fondiario un uso uniforme dei campi assume un'accresciuta importanza.

In molti Cantoni appare essere necessario l'aggiornamento dei dati. In questo contesto al centro dell'attenzione non rientra unicamente la salvaguardia a lungo termine, ma anche la qualità dei dati in generale.

In virtù dell'articolo 6 capoverso 3 lettera a dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1) emaniamo la seguente

¹ L'allegato è reperibile al seguente indirizzo:

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/grundbuch/tgbv_anhang3.pdf

Direttiva:

1. All'Ufficio federale di giustizia UFG è comunicato se la consegna dei dati del libro mastro comprende un file per tutto il Cantone oppure svariati file, ciascuno relativo ad una parte del Cantone (art. 23 cpv. 2 OTRF).
2. È notificata all'UFG per ciascuna unità del loro territorio una persona incaricata della salvaguardia a lungo termine dei dati (art. 23 cpv. 4 OTRF).
3. Le persone notificate dai Cantoni ai sensi della cifra 2 sono istruiti a firmare il modulo messo a disposizione dall'UFG con il loro certificato e ad inviarlo all'UFG (art. 23 cpv. 4 OTRF).
4. Ai Cantoni è consigliato effettuare un esame dello schema prima della consegna, volto a verificare la compatibilità dei dati con l'allegato 3 dell'OTRF. A tal scopo è consigliato inoltre ai Cantoni di consultare i produttori di software.
5. Eventuali errori accertati sono comunicati all'UFG assieme ad uno scadenziario, contenente la prospettata rimozione del problema, o rispettivamente, l'aggiornamento.
6. La consegna dei dati deve avvenire una volta per anno civile, in un momento liberamente scelto (art. 23 cpv. 1 OTRF). Nel caso di accertamento d'errori nell'ambito della consegna dei dati dev'essere presentato all'UFG uno scadenziario contenente la prospettata rimozione del problema rispettivamente l'aggiornamento.
7. I Cantoni notificano all'UFG fino al **31 ottobre 2016** lo scadenziario contenente la prospettata attuazione della presente direttiva. Fino al completamento con successo dei lavori d'introduzione della salvaguardia a lungo termine, l'UFG dev'essere informato ogni sei mesi sull'andamento dei lavori – vale a dire il 1° marzo e il 1° settembre. Eventuali ritardi devono essere giustificati.
8. La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

Per i Cantoni che hanno già attuato singoli punti della presente direttiva non è necessaria una ripetizione delle medesime azioni.

In caso di domande vogliate rivolgervi al signor Christian Bütler, Project manager d'implementazione E-government (Settore informatica giuridica UFG, telefono: 058 465 17 62, e-mail: christian.buetler@bj.admin.ch) e alla signora Dr. Rahel Müller, Capo supplente UFRF (telefono: 058 465 00 79, e-mail: rahel.mueller@bj.admin.ch).

Berna, 25 agosto 2016

Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario UFRF



Dr. Hermann Schmid
Capo

Cc.: produttori di software